



Giunta Regionale della Campania
50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

A tutti i gestori di impianti A.I.A della
provincia di Napoli.

ARPAC Dipartimento Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0488411 04/10/2021 12,10

Mitt. : 501700 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : A.R.P.A.C. NAPOLI; A TUTTI I GESTORI DI IMPIANTI AIA D...

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 5 del 2021



Oggetto: Comunicazioni urgenti.

Nuovi adempimenti relativi alle tariffe istruttorie e di controllo e alla gestione degli impianti.

- 1) **ADEGUAMENTO TARIFFE ISTRUTTORIE A.I.A. PER AUTORIZZAZIONI (PRIMA ISTANZA, RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO, MODIFICA SOSTANZIALE, MODIFICA NON SOSTANZIALE) RILASCIATE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DGR CAMPANIA N. 43 DEL 09/02/2021 O TUTTORA IN ITINERE. ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE ENTRO IL 15/10/2021.**

Con riferimento al punto 1, per le opportune verifiche da effettuare, ai sensi della normativa vigente, sulla congruità delle tariffe istruttorie A.I.A. versate e per consentire a questa UOD di regolarizzare le entrate sul relativo capitolo di bilancio, si chiede alle società di cui all'elenco che segue di trasmettere a questa UOD, **entro il termine improrogabile del 15/10/2021** la seguente documentazione:

- copia della ricevuta della tariffa istruttoria già versata;
- asseverazione ai sensi della DGR 58/2017;
- copia della ricevuta dell'eventuale integrazione (laddove dall'asseverazione risulti un importo già versato inferiore a quello dovuto).

Elenco delle autorizzazioni già rilasciate e dei procedimenti in corso per i quali bisogna asseverare ed eventualmente integrare la tariffa istruttoria già versata.

- Agroagricola Colella – istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (procedimento

in corso);

- Castaldo High Tech S.p.A. – istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (rilasciata con D.D. n. 152 del 08/07/2021);
- CEA Biogas – istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (procedimento in corso);
- Ecologia Italiana - istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (procedimento in corso);
- FRIEL Acerra - istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (procedimento in corso);
- Comune di Napoli - istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (procedimento in corso);
- Kuwait Petroleum S.p.A. - istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (procedimento in corso);
- Ambiente Italia S.p.A. – modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (rilasciata con D.D. n. 60 del 16/03/2021);
- ASIA – modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (procedimento in corso);
- Cartiera Partenope – modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (rilasciata con D.D. n. 138 del 30/06/2021)
- DEMA – modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (procedimento in corso);
- GT Polifilm – modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (rilasciata con D.D. n. 142 del 30/06/2021);
- Kedrion – modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ;
- Mignini e Petrini – modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (rilasciata con D.D. n. 192 del 17/09/2021);
- Ri.genera – modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (rilasciata con D.D. n. 193 del 17/09/2021);
- Unilever – modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (rilasciata con D.D. n. 61 del 16/03/2021);

La documentazione richiesta dovrà essere inviata, improrogabilmente, entro il termine indicato, sia all'indirizzo PEC uod.501708@pec.regione.campania.it che all'indirizzo e-mail berardino.limone@regione.campania.it .

Si precisa che, ai sensi della DGR 43/2021, **la tariffa istruttoria va calcolata secondo quanto previsto dall'art 2 del D.M. 58/2017, riducendo il relativo importo del 50%.**

Per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione, la tariffa istruttoria non è più pari alla quota fissa di euro 2.000 prevista dal D.M. 24/04/2008 ma va calcolata secondo quanto previsto dall'allegato III al citato D.M. 58/2017 e segnatamente:

“.....Nel caso, invece, in cui l'Autorità competente, nel riconoscere che la modifica progettata non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente, riconosce però necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo (ad esempio per coerenza con le disposizioni di legge applicabili ad impianti non soggetti ad AIA) la tariffa istruttoria da corrispondere e determinata con le formule relative alla tariffa Tr di cui al punto 7 del precedente allegato II, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti, alle sole attività oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione”.

L'importo risultante dovrà essere ridotto del 50%, così come previsto dalla DGR 43/2021.

Si precisa che gli impianti per i quali sussiste l'obbligo della relazione di riferimento e quelli che all'atto del rilascio dell'autorizzazione si trovano in un SIN dovranno prevedere nel computo della tariffa anche la componente ripristino ambientale (CRA).

Laddove dall'asseverazione o dalle successive verifiche operate da questa UOD risultasse un importo inferiore a quello già versato, la società è tenuta a versare la quota mancante.

Si precisa, altresì che

- l'art. 5 del D.M. 58/2017 riporta quanto segue: “All'istanza di AIA, alle comunicazioni di cui all'articolo 29 -nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché all'invio della documentazione a seguito di richiesta per il riesame ai sensi dell'articolo 29 -octies del medesimo decreto, è allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica, entro il medesimo anno fiscale dell'istanza, **a pena di irricevibilità delle stesse**”;
- la DGR 43 del 09/02/2021 al punto 4. Riporta quanto segue: “che **le disposizioni di cui alla presente Delibera non si applicano ai procedimenti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente atto**”.

Per tutto quanto sopra indicato e tenuto conto delle scadenze stringenti per concludere le attività contabili finalizzate alla chiusura del bilancio regionale 2021, **si ribadisce che il termine del 15/10/2021 non è prorogabile.**

Si rappresenta che, in caso di mancato riscontro alla presente nei termini previsti o in caso di mancata integrazione della tariffa, laddove dovuta, questa UOD procederà all'archiviazione

dei procedimenti ancora in corso e/o alla revoca, con proprio motivato provvedimento delle autorizzazioni già rilasciate.

2) VERSAMENTO TARIFFE PER CONTROLLI A.I.A. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DGR CAMPANIA N. 43 DEL 09/02/2021. ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE ENTRO IL 29/10/2021.

A seguito dell'entrata in vigore della DGR Campania n. 43 del 09/02/2021 le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 - decies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: “tariffa controllo AIA” e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente.

Per l'anno in corso, in considerazione dell'aggiornamento normativo introdotto dalla DGR 43/2021, il termine ultimo per versare la tariffa di controllo è prorogato al 29/10/2021.

3) ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 102 DEL 30/07/2020 CHE INTRODUCE IL COMMA 7 BIS ALL'ART. 271 D.LGS. 152/06 E S.M.I..

L'art. 271 comma 7 bis D.Lgs 152/06 e s.m.i., introdotto dal D.Lgs 102 del 30/07/2020 riporta quanto segue:

“Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo”

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i gestori degli impianti che ricadono nelle fattispecie previste dal citato articolo, dovranno ottemperare nei tempi previsti.

Sulla base della documentazione trasmessa, questa UOD valuterà la necessità di richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Questa UOD ance in base a specifica richiesta del gestore, potrà valutare di esaminare la documentazione di cui all'art. 271 comma 7 bis D.Lgs 152/06 e s.m.i. nell'ambito di procedimenti autorizzativi già in corso.

Si ricorda che la mancata ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si configura come mancato rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e comporta l'attivazione delle conseguenti sanzioni.

4) ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. N. 188 DEL 22/09/2020.

Il D.M. n. 188 del 22/09/2020, all'art. 7 riporta quanto segue:

“Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui all'allegato 1, suballegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di

cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 5”.

Essendo scaduto il termine ultimo entro cui ottemperare alle disposizioni del D.M. 188/2020, si comunica che non saranno ritenute accoglibili istanze presentate tardivamente e le attività svolte in violazione dell'aggiornamento normativo richiesto saranno sanzionate secondo la normativa vigente.

I gestori che hanno presentato le comunicazioni entro il termine previsto dovranno perfezionarle, anche in termini tariffari, adeguandole alle linee guida A.I.A. di cui al D.D. 925/2016. A tal proposito si precisa che laddove l'adeguamento al D.M. 188/2020 non comporti un aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, lo stesso sarà considerato come modifica non sostanziale soggetta a sola comunicazione e la tariffa istruttoria da versare sarà pari a euro 300.

Nel caso in cui, in seguito l'adeguamento al D.M. 188/2020 comporti la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, lo stesso sarà considerato come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione e la tariffa da versare dovrà essere calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR Campania n. 43/2021, come meglio specificato al punto 1 della presente nota.

Il mancato perfezionamento delle istanze trasmesse nei termini previsti comporta la nullità delle stesse e le attività svolte in violazione dell'aggiornamento normativo richiesto saranno sanzionate secondo la normativa vigente.

La presente comunicazione è pubblicata anche sul sito istituzionale di questa UOD, nella sezione AIA/Informazioni ambientali, visibile al seguente link:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-na/informazioni-ambientali-aia-napoli> .

Il Responsabile dei procedimenti A.I.A.
(Dott. Bernardino Limone)



Il responsabile dei controlli A.I.A.
(Dott. Geol. Cesare Guadagno)



Il Dirigente
(Dott. Antonio Ramondo)

